

91.411

**Iniziativa parlamentare.  
Prestazioni familiari (Fankhauser)**

**Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità  
del Consiglio nazionale**

del 20 novembre 1998

---

Onorevoli colleghi,

Conformemente all'articolo 21<sup>quater</sup> capoverso 3 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC) vi sottoponiamo il presente rapporto che trasmettiamo simultaneamente al Consiglio federale per parere.

La Commissione vi propone di approvare l'allegato progetto di legge federale.

20 novembre 1998

In nome della Commissione:  
Il presidente, Paul Rechsteiner

---

## Compendio

*L'iniziativa parlamentare depositata il 13 marzo 1991 dall'onorevole Angeline Fankhauser domanda che ogni figlio domiciliato in Svizzera dia diritto a un assegno per i figli di almeno 200 franchi. L'attuazione di una simile soluzione a livello federale sarà affidata alle casse di compensazioni esistenti; bisognerà procedere a una perequazione degli oneri su scala nazionale. Inoltre, le famiglie con figli piccoli hanno diritto in caso di bisogno a prestazioni. In seguito alla decisione del 2 marzo 1992 di dar seguito all'iniziativa, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale è stata incaricata di elaborare un progetto in tal senso. Il presente progetto di legge federale sugli assegni familiari si limita a rispondere al primo paragrafo dell'iniziativa.*

*Introducendo il principio «un figlio - un assegno», applicato nella maggior parte dei Paesi europei, gli assegni familiari non dipendono più dall'esercizio di un'attività lucrativa; inoltre, non vi è più alcun collegamento tra il grado di occupazione e l'importo dell'assegno. Hanno diritto all'assegno i salariati, gli indipendenti che esercitano una professione non agricola, gli indipendenti nel settore dell'agricoltura nonché le persone che non esercitano un'attività lucrativa. Ai Cantoni viene tuttavia affidata la competenza di introdurre limiti di reddito per gli indipendenti oltre che per le persone senza attività lucrativa. Per quanto concerne i figli domiciliati all'estero, il Consiglio federale deve avere la facoltà di fissare l'importo degli assegni tenendo conto del costo della vita nel Paese di residenza, nella misura in cui non esistano convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.*

*I regimi federali in materia di assegni familiari nell'agricoltura, per il personale federale e nell'assicurazione disoccupazione vengono di principio mantenuti; dovranno tuttavia essere adattati alle disposizioni imperative della presente legge relative ai generi e agli importi degli assegni, l'uso di determinate nozioni, il divieto di cumulare gli assegni nonché il concorso di diritti. Ne risulterà in questo modo una considerevole armonizzazione delle normative nel settore degli assegni familiari.*

*Sarà compito dei Cantoni, che conservano la loro competenza nelle questioni organizzative, di istituire casse cantonali di compensazione per gli assegni familiari agli indipendenti e alle persone senza attività lucrativa. Tutti i datori di lavoro sono tenuti ad affiliarsi a una cassa di compensazione per gli assegni familiari e le esenzioni in vigore finora all'assoggettamento sono soppresse. Il numero di casse diminuirà dato che la legge prevede un numero minimo di datori di lavoro e di salariati affiliati per il riconoscimento di una cassa. Si potrà dunque tenere meglio in considerazione il principio della perequazione degli oneri all'interno delle casse. Anche il finanziamento rimane di competenza cantonale, dato che la legge si limita a definire i diversi modi di finanziamento delle prestazioni. Da ultimo, viene uniformata la procedura di ricorso.*

# Rapporto

## I Parte generale

### 1 Situazione iniziale

#### 11 Deposito dell'iniziativa parlamentare

Il 13 marzo 1991 l'onorevole Fankhauser ha depositato un'iniziativa parlamentare in forma di proposta concepita in termini generali del seguente tenore:

«Per ogni figlio si ha diritto a un assegno minimo per i figli di franchi 200. Questo importo è fissato in funzione dell'importo massimo attuale degli assegni cantonali per i figli e dev'essere adattato regolarmente all'indice dei prezzi al consumo. L'attuazione di siffatta soluzione a livello federale dev'essere affidata alle Casse di compensazione dei Cantoni, delle associazioni professionali e della Confederazione; bisognerà realizzare una perequazione degli oneri su scala nazionale.

Le famiglie con figli piccoli, segnatamente le famiglie monoparentali, hanno diritto, in caso di bisogno, a prestazioni analoghe alle prestazioni complementari.»

#### 12 Esame preliminare

Il 20 agosto 1991 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSS) del Consiglio nazionale ha deciso, dopo aver proceduto all'esame dell'iniziativa in virtù dell'articolo 121<sup>ter</sup> della legge sui rapporti fra i Consigli, ha sentito l'autrice dell'iniziativa. Il 2 marzo 1992, il Consiglio nazionale ha deciso con 97 voti favorevoli e 89 contrari di conformarsi al parere della sua commissione e di dar seguito all'iniziativa.

#### 13 I lavori in seno alla Commissione e alla Sottocommissione

Dopo che l'Ufficio del Consiglio nazionale gli aveva di nuovo affidata la trattazione di questo oggetto, la commissione ha domandato in occasione della sua seduta del 12 novembre 1993 una proroga del termine di trattazione conformemente all'articolo 21<sup>quater</sup> capoverso 5 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC). Ha in seguito incaricato una sottocommissione di concretare le proposte dell'iniziativa sotto forma di un progetto di legge. La sottocommissione si componeva degli onorevoli *Ursula Hafner, Bortoluzzi, Gysin, Deiss, Rudolf Hafner e Rudolf Keller*. Gli onorevoli Rudolf Hafner e Rudolf Keller hanno lasciato nel corso dei lavori la sottocommissione, della quale è entrata a far parte l'onorevole *Gonseth*.

In occasione della sua seduta del 20 gennaio 1994, la Sottocommissione ha incaricato tre periti di elaborare un progetto di legge federale: *Germaine Bouverat*, già capo divisione della Centrale delle questioni familiari dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, *François Cuénod*, già collaboratore scientifico dell'Ufficio federale di statistica e *Marcel Brenn*, direttore dell'Ufficio delle assicurazioni sociali del Cantone di Sciaffusa. I periti hanno presentato un primo progetto di legge in occasione della seduta della Sottocommissione del 25 maggio 1994. Nel corso di questa

seduta e delle quattro successive, la Sottocommissione si è chinata sulle proposte peritali e ha elaborato in seguito un progetto proprio. In considerazione dell'avamprogetto di legge sull'assicurazione maternità in corso d'elaborazione da parte del Consiglio federale, la Sottocommissione ha limitato i suoi lavori alla prima parte del testo dell'iniziativa parlamentare, tralasciando di esaminare la questione delle prestazioni in caso di bisogno.

Il 6 aprile 1995 la CSS ha approvato il rapporto e il progetto di legge della Sottocommissione come base per la consultazione, senza però pronunciarsi sul suo contenuto materiale. Ha inoltre incaricato la Sottocommissione di preparare la procedura di consultazione. Il 27 giugno 1995 il Consiglio federale ha dato mandato al Dipartimento federale dell'interno di avviare la procedura di consultazione. Sono pervenute complessivamente 101 risposte (57 di partecipanti ufficiali e 44 di partecipanti non ufficiali). I risultati della procedura di consultazione ha suscitato reazioni divergenti. Tra i partecipanti, 44 (29 ufficiali e 15 non ufficiali) sono favorevoli a una regolamentazione federale nel settore degli assegni familiari poiché essa permetterebbe di ridurre considerevolmente le lacune del sistema attuale (prestazioni differenti, insufficiente solidarietà, complessità, coordinamento lacunoso). Cinquantatré partecipanti (25 ufficiali e 28 non ufficiali, tra i quali 12 associazioni cantonali di albergatori e ristoratori) respingono il progetto, sostenendo che una regolamentazione sul piano federale è superflua, se non addirittura inopportuna, per considerazioni di politica sociale e finanziaria e di federalismo. Undici Cantoni hanno approvato il progetto, tra cui il Ticino e tutti i Cantoni romandi eccetto Vaud. Complessivamente, 15 Cantoni hanno respinto il progetto; tra di essi, due si esprimono in favore di una regolamentazione quadro che preveda regole di coordinamento per i regimi di assegni familiari.

Nella sua seduta del 24 maggio 1996, la commissione, dopo aver preso atto dei risultati della consultazione sull'iniziativa parlamentare Fankhauser, ha incaricato la sua Sottocommissione di studiare questi risultati e di proporre come eventuale soluzione di ricambio un progetto di legge quadro a livello federale.

Nella sua seduta del 2 luglio 1996, la Sottocommissione ha incaricato gli esperti Germaine Bouverat e Marcel Brenn di rielaborare il progetto in funzione dei risultati della procedura di consultazione e di preparare una legge quadro federale quale soluzione alternativa. Nel frattempo, in occasione della sua seduta del 21 novembre 1996, la Commissione ha domandato nuovamente al suo Consiglio una proroga del termine di trattazione dell'iniziativa come previsto dall'articolo 21<sup>quater</sup> capoverso 5 LRC.

In seguito, nella sua seduta del 22 gennaio 1997, la Sottocommissione ha deliberato sul progetto riveduto di legge esaustiva sugli assegni familiari come pure su un primo progetto peritale di legge quadro, il quale prevedeva l'attuazione di un sistema di assegni parziali, ovvero il versamento di assegni in funzione del tempo di lavoro svolto. Nel corso della stessa seduta, i membri della Sottocommissione hanno inoltre studiato una variante proposta dagli esperti nel loro commento, vale a dire il versamento di assegni completi in caso di attività lucrativa esercitata a tempo parziale. Due progetti di legge quadro federale sono stati in seguito sottoposti alla Sottocommissione in vista della seduta del 9 aprile 1997: versamento di assegni parziali in caso di attività lucrativa a tempo parziale, versamento di assegni completi in caso di attività lucrativa a tempo parziale. La Sottocommissione ha dato la preferenza alla seconda variante.

Il 14 agosto 1997, la Commissione ha proceduto all'audizione sui due progetti di legge elaborati dalla Sottocommissione – legge federale esaustiva e legge quadro –; in quest'occasione ha sentito due rappresentanti dei Cantoni, *Eduard Belser*, capo del Dipartimento dell'economia pubblica e della sanità del Cantone di Basilea-Campagna e *Franz Marty*, capo del Dipartimento delle finanze del Cantone di Svitto e presidente della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze. In conclusione, il 28 novembre 1996 la Commissione ha deciso, con 12 voti contro 11, di sottoporre al plenum il progetto di legge quadro.

## 14 Censo storico

Gli assegni familiari sono stati introdotti in Svizzera durante la Prima guerra mondiale, ma hanno conosciuto uno sviluppo completo soltanto negli anni della Seconda guerra mondiale. Nel 1945, popolo e Cantoni accettarono il controprogetto all'iniziativa popolare «Per la famiglia», il quale introduceva nella Costituzione federale un nuovo articolo 34<sup>quinqies</sup>. Questo disposto costituzionale autorizza in particolare la Confederazione «a legiferare in materia di casse di compensazione per le famiglie» e afferma inoltre che la Confederazione «può dichiarare obbligatoria, per tutta la popolazione o per taluni gruppi di essa, l'affiliazione a queste casse. Essa tiene conto delle casse esistenti, appoggia gli sforzi dei Cantoni per la fondazione di nuove casse e può istituire una cassa nazionale di compensazione. Essa può far dipendere le sue prestazioni finanziarie da un'equa partecipazione dei Cantoni.»

Dalla Seconda guerra mondiale fino a oggi, non si è ancora riusciti a introdurre un assegno familiare per tutti i bambini del Paese, nonostante decine d'interventi parlamentari, diverse iniziative cantonali<sup>1</sup> e il parere favorevole espresso nel 1959 da una commissione peritale federale. Si aggiunga che la maggior parte degli Stati europei si è già dotata di questo tipo di assegno.

Fra il 1943 e il 1965 i Cantoni hanno introdotto leggi che prevedono assegni familiari per i salariati e in parte anche per persone esercitanti un'attività indipendente. La Confederazione dal canto suo si è limitata a varare nel 1952 una legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF)<sup>2</sup> destinati inizialmente soltanto ai contadini di montagna e ai lavoratori agricoli e poi estesi anche ai piccoli contadini delle regioni di pianura.

## 15 Presentazione del sistema attuale

### 15.1 Un grande numero di regimi diversi

Nel nostro Paese convivono 50 regimi di assegni familiari:

- un regime federale di assegni familiari nell'agricoltura in base alla LAF, che vale per tutto il territorio elvetico salvo per il Cantone di Ginevra;
- 26 regimi cantonali di assegni familiari per i salariati;
- 10 regimi cantonali di assegni familiari per indipendenti che esercitano un'attività non agricola;

<sup>1</sup> Iniziativa del Cantone di Friburgo del 13 luglio 1956, del Cantone del Vallese del 6 febbraio 1957, del Cantone di Lucerna del 27 giugno 1983, del Cantone Soletta del 22 maggio 1995 (v. Allegato 2).

<sup>2</sup> RS 836.1

- 9 regimi cantonali per assegni familiari nell'agricoltura, che completano le disposizioni della LAF o che ne fanno le veci, come nel caso del Cantone di Ginevra;
- 4 regimi cantonali di assegni familiari per le persone che non esercitano un'attività lucrativa.

## 152 Campo d'applicazione

La maggior parte dei sistemi di assegni familiari istituiti nei Paesi industrializzati si fonda sul principio «Un bambino - un assegno», vale a dire che l'assegno è attribuito a ogni bambino, qualunque sia la professione dei suoi genitori e indipendentemente dall'esercizio di un'attività remunerata. Il regime elvetico, invece, esclude determinate categorie della popolazione dal diritto agli assegni.

In effetti, soltanto i salariati e i lavoratori agricoli ricevono assegni versati per l'insieme del Paese e senza condizioni di reddito.

Gli agricoltori indipendenti ricevono assegni familiari federali soltanto se il loro reddito non supera un determinato limite e soltanto sei Cantoni versano loro assegni complementari senza limite di reddito.

Gli indipendenti che esercitano un'attività non agricola beneficiano di assegni soltanto in dieci Cantoni (un sistema di questo tipo è previsto nel Cantone di Ginevra a partire dal 2000). In sette Cantoni, si applica un limite di reddito.

Le persone senza attività lucrativa beneficiano di assegni familiari soltanto in quattro Cantoni.

## 153 Organizzazione

L'organizzazione amministrativa del regime federale (LAF) è del tutto coordinata con quella della legge sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS)<sup>3</sup>. Il prelievo dei contributi dei datori di lavoro e il pagamento degli assegni compete quindi alle casse cantonali di compensazione AVS.

I 26 regimi cantonali di assegni familiari per salariati si basano sull'organizzazione delle casse di compensazione per le famiglie. Nella maggior parte dei casi, le leggi cantonali prevedono per i datori di lavoro soggetti alla legge l'obbligo di affiliarsi ad una cassa di compensazione per le famiglie e di versare alla stessa i propri contributi. In questo modo, il datore di lavoro può scegliere se aderire a una delle 830 casse private - professionali o interprofessionali - oppure a una delle 25 casse cantonali pubbliche (il Vallese non ha una cassa cantonale di compensazione). Considerando che determinate leggi cantonali ammettono numerose deroghe all'obbligo di assoggettamento, circa 10 000 datori di lavoro non sono affiliati a nessuna cassa di compensazione. Le eccezioni sono giustificate da contratti collettivi di lavoro che contengono norme sugli assegni familiari oppure dalle dimensioni di determinate imprese (numero di salariati).

Dall'obbligo di affiliazione sono inoltre dispensate l'Amministrazione federale, le aziende della Confederazione, diverse amministrazioni cantonali e numerose amministrazioni comunali.

I 10 regimi cantonali di assegni familiari per indipendenti che esercitano un'attività non agricola prevedono in generale l'obbligo per queste persone di affidarsi alla cassa cantonale per famiglie oppure a una cassa riconosciuta. Queste casse devono determinare e pagare gli assegni familiari nonché fissare e riscuotere i contributi.

I 9 regimi cantonali di assegni familiari nell'agricoltura e i 4 regimi cantonali per le persone che non esercitano un'attività lucrativa sono parimenti gestiti dalle casse cantonali di compensazione per famiglie (nel Cantone di Vallese dalla cassa di compensazione AVS).

## **154 Finanziamento**

Il finanziamento del regime federale nell'agricoltura è assicurato dall'ente pubblico, per i due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni. I datori di lavoro agricoli devono versare un contributo pari al 2 per cento dei salari.

Nei regimi cantonali per i salariati, gli assegni familiari sono finanziati fondamentalmente dai contributi dei datori di lavoro, calcolati in per cento dei salari soggetti ai contributi AVS. Le casse applicano tassi che variano dallo 0,1 al 5,5 per cento del salario. Le associazioni fondatrici della cassa (nel caso delle casse private) oppure l'organo competente della stessa (nel caso delle casse cantonali) fissano il tasso di contributo del datore di lavoro e determinano le modalità di calcolo e di prelievo dei contributi.

In generale, a livello cantonale non vi è una compensazione degli oneri fra le casse.

Gli assegni familiari per indipendenti che esercitano un'attività non agricola sono finanziati dai contributi degli stessi, che variano dall'1,5 per cento al 2,2 per cento del reddito ai sensi dell'AVS oppure del reddito imponibile. Inoltre, in alcuni Cantoni tutte le casse di compensazione per famiglie devono riscuotere dai loro membri un contributo che si situa fra lo 0,04 e lo 0,08 per cento dei salari pagati.

Gli assegni familiari complementari nell'agricoltura sono finanziati da un contributo degli agricoltori indipendenti, al quale è generalmente aggiunta una partecipazione cantonale alle spese.

Gli assegni familiari per persone che non esercitano un'attività lucrativa sono finanziati o dal Cantone oppure dalle casse di compensazione riconosciute. Nel Cantone Ginevra vige invece un regime speciale.

## **155 Valutazione del progetto di legge**

### **155.1 Vantaggi dell'attuale sistema**

I 26 regimi cantonali per salariati variano a seconda della cerchia degli aventi diritto, del tipo di assegno, del suo importo, dei limiti di età e del tasso di contribuzione. La disparità tocca tutti i settori, con notevoli conseguenze a diversi livelli:

- provoca una desolidarizzazione non solo sul piano nazionale ma anche all'interno della maggior parte dei Cantoni e perfino nell'ambito di un singolo ramo economico;
- la maggioranza delle persone indipendenti e di quelle che non esercitano un'attività lucrativa non percepisce assegni familiari;

- nella pratica sorgono numerosi problemi per le persone che abitano in un Cantone e lavorano in un altro o che esercitano un'attività lucrativa in diversi Cantoni;
- il finanziamento del sistema di assegni familiari è minacciato poiché in alcuni Cantoni il non assoggettamento di datori di lavoro vincolati da contratti collettivi oppure di grandi imprese si ripercuote sulla compensazione degli oneri;
- con l'attuale legislazione è difficile rilevare e tenere aggiornati dati numerici sugli assegni familiari applicati nella maggior parte dei Cantoni, di modo che ogni pianificazione è azzardata, se non impossibile;
- la complessità del sistema scoraggia ogni volontà di riforma e impedisce un'azione politica;
- unicamente in base alla LAF oppure al regime di un determinato Cantone, è praticamente impossibile fare un confronto internazionale con i regimi di assegni familiari vigenti negli altri Paesi.

A causa di questa molteplicità di regimi, gli assegni familiari rappresentano uno dei settori più dispersivi e privi di omogeneità del nostro sistema di sicurezza sociale. Si può affermare senza dubbio che attualmente il nostro sistema di assegni familiari è il più complicato di tutti i Paesi industrializzati.

## 155.2 Vantaggi del nuovo sistema

Il fatto che il presente progetto di legge sia applicabile anche agli indipendenti che esercitano un'attività non agricola come pure alle persone senza attività lucrativa permette di colmare due lacune del sistema in vigore. È tuttavia opportuno precisare che viene affidata ai Cantoni la competenza di introdurre limiti di reddito per queste categorie di beneficiari. Se i Cantoni facessero uso di questa competenza, il principio «Un figlio - un assegno» non sarebbe in questo caso più seguito in modo sistematico.

Anche le persone con un impiego a tempo parziale hanno diritto all'assegno intero.

Gli attuali specie di assegni (assegni per i figli, assegno per giovani in formazione) verrebbero integrati nella nuova normativa federale.

Il sistema proposto assicura a quasi tutti i figli un assegno più alto, tenendo così maggiormente conto delle spese per il mantenimento dei figli. Secondo uno studio di recente pubblicazione, per una coppia che dispone di un reddito medio i costi provocati direttamente o indirettamente dal primo figlio nel corso dei suoi primi 20 anni di vita ammontano a circa 340 000 franchi.<sup>4</sup>

I concetti di datori di lavoro, salariato, indipendente, persona che non esercita un'attività lucrativa nonché le condizioni per beneficiare degli assegni verrebbero unificati. Non vi sarebbero più conflitti di competenza a livello intercantonale. L'applicazione sarebbe notevolmente semplificata, poiché il nuovo sistema si baserebbe in ampia misura sulla legislazione AVS.

Per il diritto agli assegni dei salariati stranieri i cui figli non vivono in Svizzera, si potrebbero stipulare convenzioni internazionali. Gli accordi esistenti, che per la

<sup>4</sup> *Kinder, Zeit und Geld*. Un'analisi degli investimenti in tempo e denaro che le famiglie devono affrontare per il mantenimento di un figlio e delle prestazioni di sostegno accordate dallo Stato in Svizzera a metà degli anni Novanta. Rapporto a destinazione dell'UFAS, Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien Bass, Berna 1998.



Svizzera si applicano soltanto agli assegni familiari nell'agricoltura, verranno verosimilmente adeguati. Salvo un disciplinamento contrario previsto in una convenzione di sicurezza sociale, si potrebbe tenere conto delle spese per il mantenimento e l'educazione dei figli nei Paesi interessati.

Dal profilo organizzativo, tutti i datori di lavoro sarebbero tenuti, secondo il progetto, ad affiliarsi a una cassa di compensazione per gli assegni familiari. Nella misura in cui le deroghe all'affiliazione obbligatoria previste da certe leggi cantonali sono soppresse, verrebbe applicata una maggior perequazione degli oneri, almeno a livello cantonale. La fissazione del numero minimo relativamente elevato di datori di lavoro affiliati e di loro salariati come presupposto per il riconoscimento di una cassa di compensazione per gli assegni familiari contribuirebbe pure a una ripartizione più equa degli oneri.

Da ultimo, l'uniformazione delle possibilità di ricorso permetterebbe di applicare una giurisprudenza simile nei diversi Cantoni.

### 155.3 Considerazioni della minoranza

Una minoranza della Commissione si oppone al principio dell'introduzione di una legge federale sugli assegni familiari:

L'importo totale degli assegni per figlio versato attualmente in Svizzera non ha potuto essere valutato: in ogni modo, tale importo è sicuramente inferiore ai 4,9 miliardi di franchi che costerebbe, secondo le stime, l'introduzione di una simile legge. Vista la situazione attuale nel settore delle assicurazioni sociali come è presentata nei due rapporti del gruppo di lavoro interdipartimentale «Prospettive di finanziamento delle assicurazioni sociali (IDA FISO)», una legge federale sugli assegni per i figli implicherebbe un notevole incremento di spese per la Confederazione e non è dunque per il momento opportuna.

Per di più, non si fa sentire nessun bisogno nel settore degli assegni per i figli, visto che ogni Cantone dispone di un sistema di assegni per i figli sufficiente. Gli assegni cantonali sono integrati da un insieme di altre prestazioni a favore della famiglia o dei figli, quali le deduzioni fiscali e le borse di studio. Questi sistemi si sono per così dire formati con il trascorrere del tempo e, fintanto che la Svizzera disporrà di un sistema fiscale federalistico come pure di un sistema federalistico di assistenza sociale, l'importo degli assegni per i figli dovrà essere adattato alla situazione del singolo Cantone.

D'altra parte, occorre domandarsi se la maggioranza degli indipendenti desideri che venga instaurato un sistema che rende obbligatorio il versamento di assegni familiari per queste categorie professionali. Oggi, solo pochi Cantoni versano assegni per i figli agli indipendenti. Questo si spiega con la difficoltà che pone una valutazione in questo settore: contrariamente all'assicurazione disoccupazione e all'assicurazione infortuni, per gli assegni familiari, la base di valutazione non ha un tetto massimo: in altri termini, il contributo dovrebbe essere versato in funzione dell'intero reddito.

Senza dubbio, anche i salariati non potrebbero accettare senza obiezioni una formula che preveda un contributo calcolato sull'intero reddito. Per il momento, il progetto non precisa se il finanziamento dev'essere assicurato unicamente dai contributi dei datori di lavoro o congiuntamente dai contributi dei salariati e dei datori di lavoro. Per il momento, non vi è in Svizzera nessuna regolamentazione che preveda che i salariati debbano versare un contributo per finanziare gli assegni per i figli.

## II Parte speciale

### 2 Commento

### 21 Compendio

Il progetto consta di quattro capitoli:

Il primo capitolo contiene disposizioni che devono essere applicate obbligatoriamente. I regimi federali in vigore (agricoltura<sup>5</sup>, personale della Confederazione<sup>6</sup>, assicurazione disoccupazione<sup>7</sup>, dovranno essere adattati per essere conformi alle nuove disposizioni. Il 6 maggio 1998, il Consiglio federale ha avviato una consultazione su un avamprogetto di legge federale sul personale (LPers). Esso prevede di sostituire l'ordinamento dei funzionari con la LPers a partire dal 31 gennaio 2001. Un adattamento dell'ordinamento dei funzionari (art. 43 cpv. 3, come pure art. 43a e 43b) alla legge federale del ... sugli assegni familiari sarà necessario soltanto se quest'ultima entra in vigore prima del 1° gennaio 2001. Invece, la LPers dovrà essere adeguata di conseguenza (art. 15 cpv. 1 e art. 27 cpv. 1) se entrerà in vigore per prima. L'avamprogetto di LPers è formulato, dal profilo del contenuto, in modo che al momento della sua concretazione nelle disposizioni d'applicazione (ordinanza e/o convenzione collettiva), non vi siano difficoltà per farla concordare con la legge federale del ... sugli assegni familiari.

La formula che prevede il versamento di assegni completi anche nel caso in cui il beneficiario eserciti un'attività a tempo parziale semplifica di per sé il sistema. Soprattutto ne risulterà diminuendo il numero dei conteggi con le casse. Nelle condizioni attuali, occorre in particolare prendere in considerazione il considerevole aumento delle persone che lavorano a tempo parziale, soprattutto donne, il cambiamento di datore di lavoro come pure il fatto che i salariati esercitano sempre più spesso lavori diversi a tempo parziale. Non è previsto un tasso d'occupazione minimo per le persone che esercitano un impiego a tempo parziale. Nella custodia del figlio affidato in comune ai genitori, vi è una relazione sussidiaria tra gli assegni alle persone senza attività lucrativa e quelli versati ai salariati e agli indipendenti.

Nel secondo capitolo sono raccolte disposizioni di base relative all'assoggettamento dei salariati, degli indipendenti che svolgono attività non agricole, delle persone che esercitano un'attività professionale nel settore agricolo e delle persone senza attività lucrativa.

Il terzo capitolo tratta del contenzioso e delle disposizioni penali. Il quarto capitolo contiene le disposizioni finali.

<sup>5</sup> Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF; RS 836.1).

<sup>6</sup> Ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927 (OF; RS 172.221.1).

<sup>7</sup> Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI; RS 837.0).

## Capitolo 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Definizione e scopo degli assegni familiari

L'articolo definisce la nozione e lo scopo degli assegni familiari. È prevista soltanto una compensazione parziale dell'onere finanziario derivante dai figli.

### Art. 2 Specie di assegni; competenze dei Cantoni

Gli assegni familiari comprendono:

- l'assegno per i figli;
- l'assegno per giovani in formazione.

Gli assegni per i figli sono versati solitamente fino alla fine del mese in cui il figlio compie 16 anni. L'assegno è versato fino al compimento dei 20 anni se il figlio è inabile al lavoro per malattia o per infermità.

Alcuni Cantoni conoscono già assegni familiari d'altro tipo o di importo più elevato. Undici Cantoni hanno istituito assegni di nascita, 5 Cantoni assegni di adozione e un Cantone assegni per l'economia domestica. Anche in futuro i Cantoni potranno accordare prestazioni più ampie di quelle previste dalla presente legge. Questo principio è affermato esplicitamente nell'articolo 2 capoverso 2. I Cantoni avrebbero in ogni modo una simile competenza anche senza un'espressa disposizione legale, dal momento che la Costituzione non attribuisce alla Confederazione il potere di legiferare in materia in modo esaustivo.

Naturalmente i datori di lavoro saranno autorizzati anche in futuro a versare prestazioni più elevate o di altro tipo.

### Art. 3 Diritto agli assegni

Danno diritto a un assegno familiare:

- i figli di genitori sposati o non sposati;
- i figliastri;
- i figli adottati e gli affiliati;
- i fratelli, sorelle e nipoti al cui mantenimento l'avente diritto provvede in maniera preponderante.

Spesso si giudica iniquo che i salariati stranieri percepiscano assegni familiari per i figli e, almeno parzialmente, assegni di formazione. Nei Paesi in sviluppo, gli assegni familiari svizzeri corrispondono a un salario mensile e acquistano un significato molto diverso. In futuro, gli assegni familiari per i figli che vivono all'estero saranno quindi versati solamente se con lo Stato interessato è stata stipulata una convenzione di sicurezza sociale nella quale è fissato anche l'importo delle prestazioni. Per gli Stati ai quali la Svizzera non è vincolata da nessuna convenzione, il Consiglio federale stabilirà le condizioni per beneficiare degli assegni. Per fissare l'ammontare delle prestazioni, il Consiglio federale potrà anche basarsi sul costo della vita nei relativi Paesi. In virtù dell'articolo 4 della Costituzione federale, questa limitazione dovrà essere applicata, oltre che agli stranieri, anche ai cittadini svizzeri.

Allo stato attuale, sotto il regime delle legislazioni cantonali, è praticamente impossibile stipulare convenzioni internazionali in materia.

#### **Art. 4** Importo degli assegni; adeguamento

L'iniziativa parlamentare Fankhauser chiede che l'importo degli assegni sia fissato a 200 franchi almeno. L'assegno per giovani in formazione dovrebbe invece ammontare a un minimo di 250 franchi al mese.

Nel 1998, l'ammontare degli assegni varia tra 140 e 294 franchi al mese e quello degli assegni per giovani in formazione tra i 165 e i 378 franchi. Per i due primi figli, gli assegni per i figli superano i 200 franchi soltanto in un Cantone; per quanto riguarda gli assegni per giovani in formazione, l'importo di 250 franchi è superato in un solo Cantone.

L'assegno per giovani in formazione è stato fissato a un importo più elevato di quello per i figli al fine di tener conto delle maggiori spese che generalmente comportano gli studi o l'apprendistato.

Gli assegni per giovani in formazione sono versati anche se lo studente o l'apprendista ricava un certo reddito da detta formazione o consegue redditi «accessori» durante il periodo di formazione. Attualmente, alcuni Cantoni tengono conto di questo tipo di redditi per il versamento di questo tipo di assegni.

Il Consiglio federale adegua gli assegni familiari al rincaro quando l'indice nazionale dei prezzi al consumo subisce un aumento del 5 per cento almeno. L'adeguamento dovrebbe corrispondere pressappoco al rincaro. L'indice misto dell'AVS (indice delle rendite) non entra in considerazione poiché gli assegni familiari sono destinati a coprire solo parzialmente le spese di mantenimento dei figli e dipendono inoltre dall'evoluzione dei salari.

#### **Art. 5** Divieto di cumulare gli assegni

Per ogni figlio può essere versato un solo assegno dello stesso genere.

Il capoverso 1 concerne il divieto di cumulare gli assegni sul piano interno nel quadro del diritto federale.

Il capoverso 2 si prefigge d'impedire il cumulo (divieto dell'applicazione simultanea di due legislazioni) nelle relazioni con altri Stati o in rapporto con le regolamentazioni di diritto pubblico internazionale applicate, per esempio, a livello delle organizzazioni dipendenti dall'ONU. La moglie di un funzionario internazionale dell'ONU non può dunque avvalersi del diritto a un assegno federale, dal momento che suo marito beneficia già di un assegno. Tale questione dev'essere trattata in modo indipendente da quella del non assoggettamento (art. 10).

#### **Art. 6** Concorso di diritti

Se più persone hanno diritto ad assegni familiari per lo stesso figlio, il diritto spetta in primo luogo alla persona alla cui custodia il figlio è affidato. Questo principio della custodia, affermatosi anche nelle leggi cantonali, è ragionevole poiché il denaro è versato direttamente alla persona che si sobbarca le spese di mantenimento. Se il figlio è affidato alla custodia comune di entrambi i coniugi, i medesimi possono designare a chi dei due va pagato l'assegno. Si tiene così conto, da un lato, della giurisprudenza che ha dichiarato anticostituzionale il pagamento automatico degli assegni al padre o alla madre, e dall'altro, dell'attuale molteplicità di strutture familiari e di assistenza. Soltanto se il figlio non è affidato alla custodia di un avente diritto, gli assegni familiari spettano alla persona che provvede in maniera preponderante al mantenimento del figlio.

A questi principi se ne aggiunge uno nuovo, quello della priorità del regime al quale è sottoposto il genitore che esercita un'attività lucrativa (cpv. 2 lett. a). Se, per es., il marito è senza attività lucrativa e la moglie lavora, si applicherà il regime dei salariati, sgravando così finanziariamente il regime delle persone senza attività lucrativa.

#### **Art. 7** Assegno e pensione alimentare

Gli assegni devono essere versati indipendentemente da eventuali pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.

#### **Art. 8** Versamento a terzi

Come negli altri settori delle assicurazioni sociali, occorre prevedere una norma che assicuri che gli assegni versati siano effettivamente utilizzati per gli scopi previsti. Nondimeno, all'applicazione di questa disposizione non è collegato nessun «controllo dello stile di vita».

In certi casi, è previsto che gli assegni per giovani in formazione siano versati direttamente alla persona in formazione. Questa formula si rivela particolarmente efficace quando le persone interessate non intrattengono tra di loro buoni rapporti o quando le persone responsabili sottoposte a un obbligo alimentare non forniscono le prestazioni. Il Consiglio federale definisce le disposizioni d'esecuzione.

#### **Art. 9** Natura giuridica dell'assegno

Analogamente alla LAVS, gli assegni familiari non possono essere ceduti né costituiti in pegno.

### **Capitolo 2: Regime degli assegni**

Visto il carattere di legge quadro della presente legislazione, le questioni d'organizzazione e di finanziamento rimangono di principio di competenza dei Cantoni. Il progetto contiene dunque soltanto alcune prescrizioni minime.

#### **Sezione 1: Salariati**

##### **Art. 10** Assoggettamento

Il capoverso 1 corrisponde alle regolamentazioni emanate nella maggior parte dei Cantoni. Di principio, il datore di lavoro è sottoposto alla legge per tutti i salariati che esso occupa. Di conseguenza, gli assegni familiari di cui devono beneficiare i suoi salariati sono quelli fissati non nella legge del Cantone nel quale sono domiciliati e occupati ma in quella vigente al domicilio del loro datore di lavoro. Tale principio è applicabile, ad esempio, per un Cantone che dovesse completare gli assegni federali.

I capoversi 2 e 3 sono in relazione all'AVS.

##### **Art. 11** Effetti dell'assoggettamento

Il capoverso 1 prevede l'obbligo, per il datore di lavoro, di affiliarsi a una cassa di compensazione per gli assegni familiari. Le eccezioni all'affiliazione obbligatoria previste attualmente nelle leggi cantonali che contrastano con il principio della pe-

requazione degli oneri non sono riprese. In certi Cantoni, i datori legati da convenzioni collettive contenenti disposizioni sugli assegni familiari o le aziende importanti sono oggi esenti dall'affiliazione obbligatoria. I Cantoni di Zurigo, Berna, Argovia, Basilea-Campagna, Basilea-Città e Giura conoscono simili deroghe, alla condizione tuttavia che gli assegni versati ammontino almeno all'importo previsto dalla legge.

Il capoverso 2 va messo in relazione con il mantenimento del sistema di assegni per i funzionari della Confederazione e delle altre aziende della Confederazione.

Secondo il capoverso 3, il diritto all'assegno è legato in modo assoluto al diritto al salario.

#### **Art. 12** Casse di compensazione ammesse

I sistemi cantonali in vigore prevedono la coesistenza di casse private e di casse cantonali. Il Vallese è il solo Cantone che non ha istituito finora una cassa cantonale.

#### **Art. 13** Riconoscimento delle casse

Nelle leggi cantonali, il riconoscimento è in particolare subordinato alla condizione che la cassa raggruppi un numero minimo di datori di lavoro e di salariati. Il numero minimo varia da un Cantone all'altro. La soluzione scelta tende a fare in modo che si possa stabilire un'effettiva compensazione all'interno della cassa. Il controllo delle casse incombe ai Cantoni.

#### **Art. 14** Compiti delle casse

L'articolo enumera i compiti essenziali delle casse di compensazione per gli assegni familiari.

Il capoverso 2 regola i compiti affidati e riprende i criteri dell'articolo 63 capoverso 4 LAVS.

#### **Art. 15** Finanziamento

Sono indicate due varianti di finanziamento, quelle attualmente previste dalle leggi cantonali, ovvero la copertura degli assegni mediante i contributi dei datori di lavoro soltanto e quella basata su una copertura mediante i contributi dei datori di lavoro e dei salariati.

Il riferimento all'AVS contenuto nel capoverso 2 fa in modo che ci sia un solo sistema di calcolo in per cento del salario. Non sarà più possibile prevedere contributi pro capite.

#### **Art. 16** Competenze dei Cantoni

Vanno sottolineate nelle competenze cantonali, in particolare:

- l'obbligo di istituire una cassa cantonale di compensazione;
- la determinazione nella chiave di riparto tra i contributi dei datori di lavoro e quelli dei salariati, nel caso in cui sia scelta questa variante;
- il disciplinamento dell'eventuale compensazione tra le casse.

## **Sezione 2: Indipendenti che esercitano un'attività non agricola**

### **Art. 17 Diritto agli assegni**

Attualmente, 9 Cantoni hanno istituito assegni per questa categoria di persone (a partire dal 2000 anche Ginevra verserà assegni agli indipendenti). Il diritto agli assegni è riconosciuto di principio alle persone che esercitano a titolo principale un'attività indipendente e che hanno domicilio o sede dell'impresa nel Cantone.

In tutti i Cantoni che già hanno un regime di assegni per gli indipendenti, ad eccezione di quelli di Appenzello Esterno e dei Grigioni, il diritto alle prestazioni sottostà alla condizione che il reddito netto degli interessati non oltrepassi un certo limite. Il presente progetto conferisce ai Cantoni la competenza di prevedere un limite di reddito. Allo scopo di giungere a una certa uniformazione, il limite di reddito fissato dai Cantoni non può oltrepassare quello previsto dalla legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura.

### **Art. 19 Casse competenti**

È introdotto l'obbligo di istituire una cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari alle persone di condizione indipendente (cpv. 1). Questa cassa avrà come compito quello di riscuotere i contributi, versare gli assegni, prendere e notificare decisioni. Dato che sono previste più forme di finanziamento (art. 20), la cassa cantonale potrà funzionare anche come ufficio centrale amministrativo (cpv. 2).

Nel capoverso 2 è prevista la facoltà di affidare l'incasso dei contributi e il pagamento degli assegni alle casse di compensazione per gli assegni familiari ai salariati, dato che alcuni indipendenti – nella loro qualità di datori di lavoro – erano già affiliati a queste casse. Tali casse fungono allora da istituto di compensazione. Ne risulta in questo caso una semplificazione amministrativa.

### **Art. 20 Finanziamento**

La disposizione enumera i possibili modi di finanziamento. I Cantoni sono liberi di scegliere un modo di finanziamento o più di uno. Va notato che le risorse previste sono quelle che figurano nelle attuali normative cantonali.

## **Sezione 3: Persone attive nell'agricoltura**

### **Art. 22 Diritto agli assegni; competenze dei Cantoni**

Il regime federale nel settore dell'agricoltura è mantenuto.

Il capoverso 2 riprende l'articolo 24 capoverso 1 lettera a LAF.

## **Sezione 4: Persone senza attività lucrativa**

### **Art. 23 Diritto agli assegni**

Attualmente, soltanto i Cantoni di Friburgo, Ginevra, Giura e Vallese prevedono il versamento di assegni alle persone senza attività lucrativa. Un limite di reddito identico a quello della LAF è fissato nei Cantoni di Friburgo e nel Vallese. Il progetto riprende quest'ultimo sistema.

## **Art. 25** Cassa competente

Per l'applicazione del regime alle persone senza attività lucrativa, si giustifica di istituire una cassa speciale viste le particolarità dell'affiliazione e del finanziamento (cfr. art. 26).

## **Art. 26** Finanziamento

Il capoverso 2 conferisce ai Cantoni la competenza di riscuotere i contributi presso gli affiliati.

## **Capitolo 3: Contenzioso e disposizioni penali**

### **Art. 28 e 29**

Le prescrizioni della legislazione sull'AVS concernenti il contenzioso e le disposizioni penali sono applicabili per analogia.

## **Capitolo 4: Disposizioni finali**

### **Art. 30** Applicazione per analogia della legislazione sull'AVS

La stretta correlazione con la legislazione sull'AVS consente di dichiarare la LAVS applicabile per analogia, qualora la presente legge non disponga altrimenti. L'articolo cita espressamente determinati ambiti in modo da rendere superflua una ripetizione particolareggiata delle relative disposizioni nella presente legge.

### **Art. 33** Disposizione transitoria

Visti i problemi di finanziamento, è opportuno fissare un periodo transitorio di cinque anni per l'attuazione dei regimi cantonali riguardanti gli indipendenti che esercitano un'attività non agricola e le persone senza attività lucrativa.

Per il resto, la disposizione è analoga a quella della legge sull'assicurazione malattie (LAMal)<sup>8</sup>.

## **Modifica del diritto vigente**

### **1. Ordinamento dei funzionari<sup>9</sup>**

#### *Articolo 43 capoverso 3 lettera a*

Come spiegato in seguito, la terminologia della legge federale del ... sugli assegni familiari sostituisce la nozione di assegno per i figli secondo il diritto vigente. Di conseguenza, ha diritto a un assegno familiare ai termini dell'ordinamento dei funzionari ogni funzionario che ha diritto a un assegno per i figli o a un assegno per giovani in formazione.

<sup>8</sup> RS 832.10

<sup>9</sup> RS 172.221.10



## Articolo 43a

### Capoverso 1

A differenza dell'ordinamento dei funzionari, che già conosce un assegno per i figli, ma non l'assegno per giovani in formazione, la legge federale del ... sugli assegni familiari comprende le due forme di assegni familiari seguenti (art. 2 cpv. 1):

- l'assegno per i figli, concesso fino all'età di 16 anni compiuti e
- l'assegno per giovani in formazione, concesso fino alla fine degli studi o dell'apprendistato, ma al massimo fino all'età di 25 anni compiuti.

### Capoverso 2

Per sapere quali sono i figli che danno diritto ad assegni, si rinvia all'articolo 3 della legge federale del ... sugli assegni familiari. Tale disposizione corrisponde all'articolo 46 del regolamento dei funzionari (1) del 10 novembre 1959<sup>10</sup> (RF1) come pure alle disposizioni corrispondenti del regolamento dei funzionari (2) del 15 marzo 1993<sup>11</sup> (RF2), del regolamento dei funzionari (3) del 29 dicembre 1996<sup>12</sup> (RF3) e del regolamento degli impiegati del 10 novembre 1959<sup>13</sup>.

### Capoverso 3

L'articolo 43a capoverso 3 lettera a del testo vigente incarica il Consiglio federale di disciplinare le condizioni che danno diritto ad assegni per i figli da 18 a 25 anni che seguono una formazione o sono inabili al guadagno. Secondo il capoverso 1, il funzionario ha diritto ad assegni per i figli e ad assegni per giovani in formazione conformemente alla legge federale del ... sugli assegni familiari. Il Consiglio federale disciplinerà più dettagliatamente nelle disposizioni d'esecuzione della legge le nozioni di formazione e di inabilità al guadagno. La norma di delega dell'articolo 34a capoverso 3 lettera a del regolamento in vigore diventa superflua e può essere abrogata.

## Articolo 43b

### Capoverso 1

Per quanto concerne l'importo degli assegni, si rinvia agli importi minimi degli assegni per i figli e degli assegni per giovani in formazione secondo l'articolo 4 della legge federale del ... sugli assegni familiari. L'assegno per i figli ammonta dunque a 200 franchi e l'assegno per giovani in formazione a 200 franchi. Se il Consiglio federale dovesse adattare gli importi minimi al rincaro in virtù dell'articolo 3 capoverso 2 della legge federale del ... sugli assegni familiari, gli assegni per i funzionari verrebbero aumentati di conseguenza.

### Capoverso 2

La legge federale del ... sugli assegni familiari contiene disposizioni obbligatorie sul divieto di cumulare gli assegni (art. 5), il concorso di diritti (art. 6), la relazione tra assegni familiari e la pensione alimentare (art. 7), il versamento di assegni a terzi (art. 8) come pure sull'incapacità e l'impignorabilità degli assegni familiari (art. 9). Allo scopo di assicurare il miglior coordinamento possibile con le altre normative in

<sup>10</sup> RS 172.221.101

<sup>11</sup> RS 172.221.102

<sup>12</sup> RS 172.221.103

<sup>13</sup> RS 172.221.104

materia di assegni familiari, tali disposizioni sono dichiarate applicabili anche alla legislazione in materia di funzione pubblica mediante un rinvio. Il diritto vigente disciplina in modo analogo le questioni del divieto di cumulare gli assegni, del concorso di diritti e della possibilità di versamento a terzi (art. 43b cpv. 2 ordinamento dei funzionari; art. 46b e 46f RF 1; art. 63b e 63f RF 3; art. 52 e 56 RF 2, art. 53b e 53f regolamento degli impiegati). Se ciò non dovesse essere il caso, i regolamenti in questione dovrebbero essere modificati e completati.

#### *Articolo 45 capoverso 3<sup>bis</sup> primo periodo*

Secondo il diritto vigente, la retribuzione, l'indennità di residenza, gli assegni per i figli e l'assegno per famiglia sono sottoposti a un'equa compensazione del rincaro. Gli assegni per i figli possono essere stralciati da questa disposizione, poiché i nuovi importi degli assegni per i figli e degli assegni per giovani in formazione, determinanti per l'ordinamento dei funzionari, sono già oggetto di un'indicizzazione in virtù dell'articolo 4 capoverso 2 della legge federale del ... sugli assegni familiari.

## **2. Legge federale del 20 giugno 1952<sup>14</sup> sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF)**

### *Generalità*

La LAF disciplina la concessione degli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori il cui reddito netto non oltrepassa un certo limite (piccoli contadini). Queste prestazioni sono parte integrante della politica agricola e dei pagamenti compensatori versati a titolo da aiuto sociale in ambiente rurale, come sottolineato nel Settimo rapporto sull'agricoltura del 27 gennaio 1992 (FF 1992 II 93).

Gli assegni per i figli sono versati secondo un tasso differenziato per la zona di montagna e la regione di pianura. Il finanziamento degli assegni è misto. I datori di lavoro dell'agricoltura versano un contributo pari al 2 per cento dei salari del loro personale agricolo. La parte di spese non coperte dai contributi dei datori di lavoro e le spese che risultano dal versamento degli assegni familiari ai piccoli contadini sono a carico della Confederazione in ragione di due terzi e per un terzo a carico dei Cantoni. L'organizzazione del regime si fonda sulle casse cantonali di compensazione dell'AVS.

### *Articolo 1 capoverso 3*

Si ricorda che gli assegni di economia domestica non sono versati ai lavoratori agricoli stranieri la cui famiglia vive al di fuori della Svizzera, poiché lo scopo precipuo e specifico degli assegni era quello di permettere ai lavoratori agricoli di fondare più facilmente un'economia domestica. L'importo di questi assegni è stato aumentato per l'ultima volta il 1° aprile 1974 perché è stato dato maggior rilievo agli assegni per i figli.

S'impone per contro di disciplinare la concessione degli assegni per i figli all'estero nello stesso modo che per i salariati che esercitano un'attività non agricola.

### *Articolo 2*

L'uniformazione dei generi e degli importi degli assegni è una conseguenza della scelta di introdurre una legislazione quadro federale. È tuttavia opportuno mantenere

un tasso differenziato per le regioni di montagna, dato che uno degli scopi della politica agricola federale è quello di accordare un solido sostegno all'agricoltura di montagna, in ragione soprattutto dei grandi servizi che essa rende alla tutela dell'ambiente.

#### *Articolo 3 capoverso 2*

Il diritto d'opzione corrisponde alla regolamentazione della legge federale sugli assegni familiari (art. 6 cpv. 2).

#### *Articolo 7*

Le considerazioni enunciate qui sopra per i lavoratori agricoli (art. 2) valgono anche per i piccoli contadini della zona di montagna.

Attualmente, la maggior parte delle famiglie di contadini di montagna che hanno figli in età sussidiabile beneficia degli assegni.

#### *Articolo 9*

Il rinvio alle disposizioni della legge federale sugli assegni familiari garantisce l'armonizzazione con la presente legge.

#### *Articolo 24 capoverso 1 lettera b e capoverso 2*

##### *Capoverso 1 lettera b*

La subordinazione del diritto dei piccoli contadini agli assegni a condizioni relative al miglioramento della produttività dell'azienda era stata richiesta a suo tempo dal Cantone di Vaud. La prescrizione in questione, entrata in vigore il 1° luglio 1962, è stata applicata in questo Cantone soltanto per qualche anno; essendo ormai desueta, la lettera b va abrogata.

##### *Capoverso 2*

Visto lo scopo generale d'armonizzazione che si prefigge la legge quadro federale, la facoltà di non applicare la LAF non può essere mantenuta; soltanto il Cantone di Ginevra ne aveva, a suo tempo, fatto uso.

### **3. Legge sull'assicurazione disoccupazione<sup>d5</sup> (LADI)**

#### *Articolo 22 capoverso 1* Importo dell'indennità giornaliera

Il diritto ad assegni per i figli e assegni di formazione sussiste in principio, secondo il diritto vigente, quando un salariate riceve un salario determinante ai sensi dell'AVS. Alcuni Cantoni prevedono che gli assegni possano essere mantenuti durante un certo tempo anche dopo l'estinzione del diritto al salario, ovvero dopo la fine del rapporto di lavoro.

L'articolo 22 capoverso 1 del testo vigente prevede che il supplemento per assegni per giovani in formazione e assegni per i figli è versato, durante il periodo di disoccupazione, soltanto se gli assegni per i figli non sono versati. Si vuole così evitare che un assicurato riceva nello stesso tempo un supplemento per assegni per giovani in formazione e assegni per i figli in virtù della LADI e assegni in virtù del diritto

cantonale. L'articolo 6 del presente progetto di legge federale sugli assegni familiari disciplina il concorso di diritti. In caso di custodia esercitata in comune, il diritto è attribuito prioritariamente al genitore che esercita un'attività lucrativa. Se entrambi i genitori esercitano un'attività lucrativa, possono determinare insieme a chi dovranno essere versati gli assegni. Se il genitore a cui è stato versato l'assegno diventa disoccupato, gli assegni saranno a partire da questo momento versati all'altro genitore che esercita un'attività lucrativa. L'articolo 22 capoverso 1 sarà dunque completato di conseguenza, allo scopo di evitare, anche in questo caso, un cumulo degli assegni in virtù del diritto cantonale e di un supplemento in virtù della LADI.

### 3 Aspetti finanziari

#### 31 Costi degli assegni e finanziamento necessario

Il presente progetto di legge distingue quattro gruppi di beneficiari: salariati, persone attive nell'agricoltura, indipendenti che esercitano un'attività non agricola e persone senza attività lucrativa.

Nel caso in cui agli ultimi due gruppi non fosse stato applicato alcun limite di reddito e che pertanto tutti i figli, indipendentemente dal fatto che i genitori esercitino o meno un'attività lucrativa, avessero beneficiato di assegni, i relativi costi per il 1996 sarebbero ammontati a:

#### **Numero complessivo di assegni per i figli e di assegni per giovani in formazione, e costi annuali corrispondenti (inclusi stagionali e frontalieri)**

*Tavola 1*

	Numero di assegni	Importo dell'assegno mensile in fr.	Costi annuali in mio di fr.
Figli tra 0 e 15 anni	1 444 700	200	3 470
Figli tra 16 e 25 anni, in formazione	363 500	250	1 090
Totale	1 808 200		4 560
<b>Finanziamento necessario</b>			<b>4 900</b>

La tavola precedente e le stime che seguono partono dal presupposto che gli importi degli assegni previsti dalla LAF verrebbero adeguati a quelli suggeriti dal presente progetto (con un aumento di 20 fr. nella zona di montagna).

Questo tipo di stime è inevitabilmente soggetto a un certo margine di insicurezza: le cifre appena fornite non comprendono ad esempio i figli che vivono all'estero di genitori residenti in Svizzera. Per tener conto di questi fattori e per tratteggiare in modo più preciso il finanziamento effettivamente necessario, abbiamo arrotondato il relativo importo, portandolo da 4,56 a 4,9 miliardi.

Questo finanziamento verrebbe ripartito tra i singoli gruppi di beneficiari nel modo seguente:

**Ripartizione degli assegni, senza limite di reddito (in mio di fr.)**

*Tavola 2*

Gruppi di beneficiari	Finanziamento necessario
Salariati	4060
Indipendenti	400
Contadini	190
Persone senza attività lucrativa	250
<b>Totale</b>	<b>4900</b>

Il gruppo dei contadini è stato definito in base alla LAF. Ciò significa che comprende pure i membri della famiglia, anche se questi nell'AVS sono considerati come salariati. I contadini indipendenti beneficerebbero complessivamente di 110 milioni di franchi e i loro familiari di 80 milioni. In base alla LAF i lavoratori agricoli beneficerebbero inoltre di 30 milioni di franchi. Nella tavola 2 e nella tavola 3 questo importo figura sotto la voce «salariati».

È possibile vincolare a un limite di reddito il diritto agli assegni per gli indipendenti che esercitano un'attività non agricola e le persone senza attività lucrativa. La LAF stabilisce già oggi un limite di questo genere per i contadini (art. 5), sul quale si basano i calcoli seguenti. In questo settore mancano tuttavia completamente i dati statistici (ad es. non si conosce il rapporto tra rendita AVS e reddito netto oppure tra reddito e numero di figli). Le stime sono pertanto soggette ad un certo margine di imprecisione.

La ripartizione tra i diversi gruppi di beneficiari sarebbe la seguente:

**Ripartizione degli assegni, con limite di reddito come previsto dalla LAF (in mio di fr.)**

*Tavola 3*

Gruppi di beneficiari	Assegni
Salariati	4060
Indipendenti	160
Contadini	140
Persone senza attività lucrativa	240
<b>Totale</b>	<b>4600</b>

Applicando il criterio del limite di reddito è possibile ridurre il finanziamento necessario di circa 0,3 miliardi di franchi e portarlo a 4,6 miliardi di franchi.

Il presente progetto di legge formula il finanziamento degli assegni familiari in modo molto aperto. Vincolanti restano solo le pertinenti disposizioni della LAF. Sarebbero quindi possibili numerose varianti, diverse anche da Cantone a Cantone.

Per illustrare la situazione, vi proponiamo due varianti in particolare.

Nella prima variante (che non stabilisce limiti di reddito) l'ente pubblico si assumerebbe, come oggi, il finanziamento degli assegni previsti dalla LAF, quindi anche della parte destinata ai lavoratori agricoli non coperta dai contributi dei datori di lavoro, ossia 20 milioni di franchi.

Il finanziamento degli altri assegni sarebbe a carico dei relativi gruppi di beneficiari o dei datori di lavoro; occorrerebbe il 2,1 per cento del reddito sottoposto a contributo nell'AVS. Dato che il progetto non specifica il modo in cui i contributi salariali andrebbero suddivisi tra datori di lavoro e salariati, verrebbe applicata l'attuale quota media di contributo dei datori di lavoro, ovvero l'1,8 per cento, mentre il restante 0,3 per cento sarebbe a carico dei salariati. Le persone senza attività lucrativa sarebbero tenute a versare una quota del loro reddito sottoposto a contributo nell'AVS, mentre le persone con redditi molto bassi sarebbero esentate. Applicando agli indipendenti una tavola scalare dei contributi simile a quella in vigore per l'AVS e l'AI, il finanziamento sarebbe strutturato nel modo seguente:

**Finanziamento degli assegni, senza limite di reddito, con partecipazione degli indipendenti (esclusi i contadini) e delle persone senza attività lucrativa**

*Tavola 4*

	mio di fr.	in %
Datori di lavoro	3690	75,4
Salariati	620	12,6
Indipendenti	360	7,4
Contadini	—	—
Persone senza attività lucrativa	20	0,4
Ente pubblico	210	4,3
<b>Totale</b>	<b>4900</b>	<b>100</b>

Se in questo caso la LAF fosse adeguata in modo che, analogamente agli altri indipendenti, anche i contadini fossero tenuti a versare contributi, l'intervento dell'ente pubblico potrebbe essere ridotto di 40 milioni, e situarsi quindi attorno ai 170 milioni di franchi.

La seconda variante applica invece il criterio del limite di reddito a indipendenti, contadini e persone senza attività lucrativa. L'ente pubblico si assumerebbe i costi degli assegni, come già oggi avviene per i contadini.

In questo modo sarebbe possibile ridurre l'aliquota di contributo, rispetto alla prima variante, dello 0,1 per cento, e di portarla quindi al 2 per cento. Questa riduzione andrebbe a profitto dei datori di lavoro, dato che attualmente in alcuni Cantoni cofinanziano gli assegni agli indipendenti. A carico dei datori di lavoro resterebbe pertanto l'1,7 per cento del reddito sottoposto a contributo nell'AVS.

Il finanziamento sarebbe strutturato nel modo seguente:

**Finanziamento degli assegni, con limite di reddito, senza partecipazione degli indipendenti e delle persone senza attività lucrativa**

*Tavola 5*

	mio di fr.	in %
Datori di lavoro	3440	74,8
Salariati	600	13,0
Indipendenti	—	—
Contadini	—	—
Persone senza attività lucrativa	—	—
Ente pubblico	560	12,2
<b>Totale</b>	<b>4600</b>	<b>100</b>

Se al finanziamento partecipassero anche gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa — come oggi, ad esempio, accade in parte per gli indipendenti, cui è versata solo la metà degli assegni — l'ente pubblico sarebbe sgravato di 270 milioni di franchi (questa misura non tocca gli assegni ai lavoratori agricoli). La partecipazione degli indipendenti al finanziamento comporterebbe comunque un adeguamento della LAF in tal senso.

### **33 Osservazioni sui singoli gruppi di beneficiari**

#### **331 Salariati e datori di lavoro**

Partendo dal presupposto che complessivamente i datori di lavoro non saranno gravati più di quanto lo siano oggi (e che pertanto non verseranno alle casse dell'AVS più dell'1,8 per cento del reddito sottoposto a contributo nell'AVS), alcuni di loro dovrebbero pagare l'1,7 per cento in più, mentre altri sarebbero sgravati fino al 3,7 per cento circa. Questi ultimi sarebbero tuttavia tenuti a versare altri contributi, oltre a quelli per i figli e per giovani in formazione. Alzando il livello medio degli assegni, il finanziamento necessario aumenterebbe dello 0,3 per cento, che andrebbe attinto dai contributi dei salariati.

A seconda della variante scelta, i datori di lavoro e i salariati parteciperebbero al finanziamento degli assegni per persone senza attività lucrativa.

#### **332 Indipendenti che esercitano un'attività non agricola**

I contributi degli indipendenti non bastano per pagare gli assegni che spettano loro, e questo per diversi motivi: hanno un numero di figli superiore alla media (8%), che non viene compensato dal reddito medio superiore (2%), e ai contributi che devono versare è applicata una scala digradante. Il sottofinanziamento di aggira attorno ai 40 milioni di franchi, di cui più della metà è dovuto a questa digradazione del tasso di contribuzione.

Nel caso in cui fosse introdotto un limite di reddito, continuerebbero a beneficiare degli assegni solo il 40 per cento circa delle donne e l'80 per cento circa degli uomini. Le donne indipendenti aventi diritto ad assegni per i figli sono pochissime.

### 333 **Persone attive nell'agricoltura**

Gli importi attualmente stabiliti dalla LAF andrebbero adeguati in base al presente progetto di legge. Nella regione di pianura le somme degli assegni per i figli e degli assegni per giovani in formazione corrisponderebbero a quelle previste dall'articolo 4 capoversi 1 e 2 del presente progetto. Per le aziende che si trovano nella regione di montagna questi assegni aumenterebbero di 20 franchi.

Applicando un limite di reddito, un quarto circa dei contadini non avrebbe più diritto agli assegni per i figli.

### 334 **Persone senza attività lucrativa**

I contributi delle persone senza attività lucrativa si aggirano attorno ai 20 milioni di franchi e sono di gran lunga insufficienti per coprire il relativo fabbisogno, pari a 250 milioni di franchi. Esentando le persone con un reddito basso, le entrate diminuirebbero di poco più di 10 milioni.

Applicare un limite di reddito nel caso di persone senza attività lucrativa non avrebbe praticamente alcun riscontro sui costi: il 97 per cento di questa categoria continuerebbe ad aver diritto agli assegni.

### 335 **Enti pubblici, ripartizione tra Confederazione e Cantoni**

La partecipazione degli enti pubblici al finanziamento dipende fortemente dalle soluzioni applicate. La LAF stabilisce che la Confederazione si assuma due terzi degli assegni versati ai contadini; il resto è a carico dei Cantoni.

A seconda delle soluzioni applicate, la partecipazione dell'ente pubblico sarebbe strutturata nel modo seguente.

#### **Partecipazione degli enti pubblici (in mio di fr.)**

*Tavola 6*

Variante	Confederazione	Cantoni
Senza limite di reddito; l'ente pubblico partecipa solo conformemente alla LAF	140	70
Con limite di reddito, senza partecipazione finanziaria di indipendenti e persone senza attività lucrativa	110	450

La prima variante corrisponde ai dati della tavola 4; gli enti pubblici non parteciperebbero al finanziamento degli assegni per gli indipendenti che esercitano un'attività non agricola e per le persone senza attività lucrativa, mentre continuerebbe a versare i contributi previsti dalla LAF.



La seconda variante corrisponde ai dati della tavola 5: gli enti pubblici si assumono il finanziamento degli assegni per tutti gli indipendenti e le persone senza attività lavorativa.

#### **4 Rapporti con il diritto europeo**

##### **41 Prescrizioni della Comunità europea**

L'articolo 48 del Trattato CE (Trattato di Roma), che sancisce il principio di base della libera circolazione dei lavoratori, impone l'istituzione di un coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale (art. 51 Trattato CE). Il Consiglio ha realizzato tale coordinamento mediante due regolamenti: il 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il 574/72<sup>16</sup>. Essi disciplinano unicamente il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale, ossia, in particolare, la parità di trattamento tra i cittadini di Paesi diversi della Comunità, la conservazione dei diritti acquisiti e il pagamento delle prestazioni sul territorio comunitario, ma non armonizzano i sistemi nazionali e lasciano alla competenza dei Paesi membri la libertà di definire l'impostazione, il campo d'applicazione personale, il tipo di finanziamento e l'organizzazione dei loro sistemi di sicurezza sociale.

In applicazione del principio di parità tra uomo e donna e della politica comunitaria nel settore delle pari opportunità, la Comunità ha inoltre emanato una serie di direttive riguardanti la parità di trattamento nei sistemi giuridici e di applicazione della sicurezza sociale. Si tratta in particolare di due direttive: la 79/7 del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale<sup>17</sup>, e la 86/378 del 24 luglio 1986, relativa all'attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale<sup>18</sup>, nella sua versione modificata dalla direttiva 96/97 del 20 dicembre 1996<sup>19</sup>. Va ricordato che la prima direttiva non è applicata agli assegni familiari, mentre la seconda lo è solo nella misura in cui essi siano destinati a salariati e siano pagati dal datore di lavoro su base contrattuale.

Infine il Consiglio delle Comunità europee, nella raccomandazione 92/442 del 27 luglio 1992 relativa alla convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione sociale<sup>20</sup>, invita i Paesi membri a versare gli assegni alle famiglie per le quali il mantenimento di figli rappresenta un onere finanziario particolarmente importante applicando il criterio del numero dei figli e/o quello dell'effettiva indigenza della famiglia. Anche in questo caso ai Paesi membri è lasciata completa libertà per quanto attiene all'impostazione, al metodo di finanziamento e all'organizzazione dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale.

<sup>16</sup> Entrambi i regolamenti sono codificati dai regolamenti del Consiglio 118/97 (GU L 28 del 30.01.1997, p. 1), 1223/98 del 4 giugno 1998 (GU L 168 del 13.06.1998, p. 1) e 1606/98 del 29 giugno 1998 (GU L 209 del 25.07.1998, p. 1).

<sup>17</sup> GU L 6 del 10.1.1979, p. 24.

<sup>18</sup> GU L 225 del 12.8.1986, p. 40.

<sup>19</sup> GU L 46 del 17.2.1997, p. 20.

<sup>20</sup> GU L 245 del 26.8.1992, p. 49.

Il 16 aprile 1964 la Svizzera ha ratificato il Codice europeo di sicurezza sociale del 16 aprile 1964<sup>21</sup>, riprendendo in particolare la Parte VII concernente gli assegni familiari. La cerchia delle persone assistite deve comprendere sia categorie di salariati sia certe categorie della popolazione attiva (art. 41). Il diritto ad assegni familiari non può essere vincolato a condizioni di indigenza. Il Codice prevede inoltre che il costo delle prestazioni concesse in sua applicazione e le relative spese amministrative siano finanziate collettivamente mediante contributi e/o imposte, secondo modalità che evitino alle persone con scarse risorse un onere troppo gravoso e che tengano conto della situazione economica della Parte contraente e di quella delle categorie di persone assistite (art. 70 par. 1).

La revisione del Codice europeo di sicurezza sociale del 6 novembre 1990 sviluppa le disposizioni stabilite nel 1964. In particolare estende il campo d'applicazione personale e migliora il tipo e il livello delle prestazioni. Nel contempo è anche più versatile: le condizioni per la ratifica sono state rese meno rigide e le disposizioni sono formulate con una flessibilità sufficiente a tenere conto, nella più ampia misura possibile, delle legislazioni nazionali. Ora il diritto agli assegni familiari (parte VII) può essere vincolato a condizioni di indigenza, ma solo se i figli di tutti i cittadini sono protetti (art. 46). Una disposizione analoga all'articolo 70 paragrafo 1 del Codice europeo di sicurezza sociale è prevista nel riveduto Codice di finanziamento. Quest'ultimo non è ancora stato ratificato da alcun Paese e non è quindi ancora entrato in vigore.

La Carta sociale europea del 18 ottobre 1961 è complementare, per quanto concerne i diritti economici e sociali, alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. L'articolo 12 della Carta, che sancisce il diritto alla sicurezza sociale, è uno dei sette che costituiscono il «nocciolo duro»; se si intende ratificare la Carta, cinque di essi vanno ripresi in toto. Il suo paragrafo 4 prevede in particolare la parità di trattamento tra i cittadini delle diverse Parti contraenti. Le condizioni per ottenere le prestazioni devono pertanto essere uguali per tutti, concittadini e cittadini dei Paesi membri. Conformemente allo stesso articolo, questa parità di trattamento può essere garantita dalla conclusione di accordi bilaterali o multilaterali. L'articolo 16 stabilisce il diritto della famiglia ad una protezione sociale, giuridica ed economica e vieta discriminazioni nei confronti degli stranieri. La Svizzera ha sottoscritto la Carta sociale europea il 6 maggio 1976. Nel 1987 il Parlamento ha rifiutato di ratificarla. Essa non è pertanto vincolante per il nostro Paese.

La revisione cui è stata sottoposta la Carta sociale europea il 3 maggio 1996, che attualizza e adegua nuovamente la Carta del 1961, riprende gli articoli 12 e 16. Questo strumento non è ancora entrato in vigore.

Tra gli strumenti del Consiglio d'Europa vanno inoltre menzionati una risoluzione e due raccomandazioni:

- Risoluzione (68) 37 sulle misure legislative e regolamentari per compensare gli obblighi familiari, adottata dal Comitato dei ministri il 20 novembre 1968.
- Raccomandazione n. R (92) 2 sulla generalizzazione delle prestazioni familiari, adottata dal Comitato dei ministri il 13 gennaio 1992.
- Raccomandazione n. R (94) 14 concernente politiche familiari coerenti e integrate, adottata dal Comitato dei ministri il 22 novembre 1994.

## 43            **Compatibilità del progetto con il diritto europeo**

Il progetto di legge federale sugli assegni familiari è compatibile con il diritto della Comunità europea e con gli strumenti del Consiglio d'Europa.

L'assegno per i figli che vi proponiamo ammonterebbe a 200 franchi mensili. La Svizzera rispetta già le prescrizioni della Parte VII del Codice europeo di sicurezza sociale (Assegni familiari) con un assegno familiare medio mensile di 165 franchi (1996).

L'articolo 3 capoverso 2 del progetto di legge disciplina la situazione delle persone i cui figli vivono all'estero. Occorre distinguere tra due diverse situazioni di partenza. Se un Paese è legato alla Svizzera da un accordo di sicurezza sociale, il diritto ad assegni familiari è disciplinato in tale atto. Questa soluzione è compatibile con la Carta sociale europea, che all'articolo 12 paragrafo 4 prevede espressamente la conclusione di accordi multilaterali di sicurezza sociale. Se invece non esiste alcun accordo di questo genere, è il Consiglio federale che definisce il diritto agli assegni e il loro importo, tenendo conto dei costi di mantenimento del Paese in cui il figlio è domiciliato. Anche in questo caso la soluzione è compatibile con la Carta sociale, sempreché le disposizioni stabilite dal Consiglio federale siano applicate in modo uguale sia ai cittadini svizzeri sia ai cittadini stranieri.

Rispetto al Codice europeo di sicurezza sociale le diverse varianti di finanziamento non pongono problemi.

I Cantoni hanno la possibilità di vincolare a uno stato di bisogno il diritto ad assegni familiari per indipendenti e persone senza attività lucrativa. Tenuto conto delle disposizioni della Parte VII del Codice europeo ratificato dal nostro Paese, una simile soluzione non crea problemi nella misura in cui in Svizzera tali disposizioni continuano ad essere applicate ai salariati. Per questi ultimi, in effetti, il progetto di legge non prevede alcuna prestazione in caso di bisogno.

## 5            **Costituzionalità**

L'articolo 34<sup>quinqies</sup> della Costituzione federale autorizza la Confederazione a legiferare in materia di casse di compensazione per le famiglie. Al fine di mettere in evidenza i limiti di questo articolo, rimandiamo al commento più recente<sup>22</sup>:

*«Il capoverso 2 attribuisce alla Confederazione il compito di legiferare nel settore degli assegni familiari. Si tratta di una competenza potestativa e non di un obbligo. La disposizione accorda inoltre allo Stato centrale estesi poteri nell'ordinamento di questa competenza.*

*La Confederazione può dichiarare obbligatoria l'affiliazione a casse di compensazione familiari per tutta la popolazione o per alcuni gruppi; ha in altre parole la possibilità di istituire un sistema generale o un sistema professionale. L'iniziativa non prevedeva questo punto, ma il Consiglio federale aveva ritenuto che la possibilità di rendere obbligatoria l'assicurazione fosse indispensabile in vista di generalizzare le prestazioni familiari, migliorare in modo efficace le condizioni materiali di numerose famiglie e garantire la parità di trattamento su tutto il territorio.*

<sup>22</sup> Pascal Mahon, *Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse*, III, nn. 54 ss., 1993 [traduzione].

*La Confederazione è inoltre autorizzata a istituire una «cassa nazionale di compensazione», un'altra competenza non prevista dall'iniziativa. Questa facoltà riguarda l'istituzione di una compensazione finanziaria centralizzata su scala nazionale tra le diverse casse esistenti. La Confederazione può infine vincolare le sue prestazioni ad un'equa partecipazione dei Cantoni; questo significa che ha il potere di obbligare i Cantoni a cofinanziare gli assegni familiari.*

*Il solo limite che il capoverso 2 impone all'intervento legislativo federale è l'obbligo di tenere conto delle casse esistenti e di sostenere gli sforzi dei Cantoni e delle associazioni professionali in vista dell'istituzione di nuove casse. Il Costituente intendeva in questo modo sottolineare la volontà di lasciare quanto più possibile all'economia privata e ai Cantoni il compito di sviluppare le prestazioni familiari. Questa restrizione significa che la Confederazione non ha il potere né di istituire un monopolio nel settore degli assegni familiari né di versare direttamente gli assegni attingendo a risorse federali generali.*

*Contrariamente all'iniziativa, che intendeva garantire alla famiglia una sicurezza materiale sufficiente, il capoverso 2 non si pronuncia sull'ammontare degli assegni familiari. Il testo costituzionale lascia così aperti gli obiettivi di queste prestazioni. Nella dottrina si ammette che esse rivestano sia il carattere di assicurazione sociale sia quello di strumento – uno dei principali – della politica della famiglia. Gli assegni familiari possono perseguire diversi obiettivi inerenti demografia (incoraggiamento della natalità), politica economica (evitare o frenare l'abbandono di determinate regioni e professioni), assistenza (impedire che le famiglie numerose cadano nell'indigenza) e politica sociale (consentire una compensazione degli oneri tra le persone con figli e le persone senza figli).»*

# 1. Assegni familiari previsti dalle legislazioni cantonali per salariati con figli che vivono in Svizzera

(Stato 1° aprile 1998)

Importi in franchi

Tabella 1

Cantone	Assegno per i figli	Assegno per giovani in formazione <sup>11</sup>	Limite di età		Assegno di nascita	Contributi dei datori di lavoro affiliati alla cassa cantonale in % del salario
			generale	speciale <sup>1</sup>		
	Somma mensile e per figlio					
ZH	150	—	16	20/25	—	1,5
BE	150/180 <sup>3</sup>	—	16	20/25	—	1,9
LU	165/195 <sup>3</sup>	225	16	18/25	800 <sup>21</sup>	2,0 <sup>10</sup>
UR	190	—	16	18/25	1000	1,9
SZ	160	—	16	18/25 <sup>17</sup>	800	1,5
OW	170	—	16	25/25	—	1,8
NW	175/200 <sup>3</sup>	—	16	18/25	—	1,7
GL	160	—	16	18/25	—	1,95
ZG	200/250 <sup>2</sup>	—	16	20/25	—	1,6 <sup>10</sup>
FR	190/210 <sup>2</sup>	250/270 <sup>2</sup>	15	20/25	1500 <sup>7</sup>	2,55
SO	170	—	18	18/25 <sup>12</sup>	600	1,9
BS	150	180	16	25/25	—	1,2
BL	150	180 <sup>18</sup>	16	25/25	—	1,5
SH	160	200	16	18/25 <sup>20</sup>	660 <sup>8</sup>	1,7 <sup>10</sup>
AR	145	—	16	18/25	—	1,85
AI	150/160 <sup>2</sup>	—	16	18/25	—	1,85
SG	170/190 <sup>2</sup>	190	16	18/25	—	2,1 <sup>10</sup>
GR	150	175	16	20/25 <sup>6</sup>	—	1,75
AG	150	—	16	20/25	—	1,7
TG	150	165	16	18/25	—	1,9
TI	183	—	15	20/20 <sup>22</sup>	—	2,0
VD <sup>14</sup>	140 <sup>5</sup>	185 <sup>5</sup>	16	20/25 <sup>6</sup>	1500 <sup>7, 16</sup>	1,9
VS	210/294 <sup>2</sup>	294/378 <sup>2</sup>	16	20/25	1365 <sup>7, 19</sup>	— <sup>9</sup>
NE <sup>13</sup>	140/160	200/220	16	20/25 <sup>6</sup>	1000	1,8
	180/230	240/290				
GE	170/220 <sup>3</sup>	—	18	18/18	1000 <sup>7</sup>	1,5
JU	146/170 <sup>4</sup>	196	16	25/25	744 <sup>7</sup>	3,0
	126 <sup>15</sup>					

- 1 Il primo limite è applicato ai figli malati o infermi e pertanto inabili al lavoro e il secondo per i figli agli studi.
- 2 La prima somma è versata per i primi due figli, la seconda per il terzo figlio e per i successivi.
- 3 BE e LU: la prima somma è versata per i figli fino a 12 anni, la seconda per i figli sopra i 12 anni.  
NW: la prima somma è versata per i figli fino a 16 anni, la seconda per figli sopra i 16 anni.  
GE: la prima somma è versata per i figli fino a 15 anni, la seconda per i figli sopra i 15 anni.
- 4 La prima somma è versata per famiglie con uno o due figli, la seconda per le famiglie con tre o più figli.
- 5 Per il terzo figlio e per ogni figlio successivo sono versati ulteriori 170 franchi a testa, ma solo se i figli vivono in Svizzera.  
Per figli tra 16 e 20 anni malati o infermi e pertanto inabili al lavoro, l'assegno ammonta a 185 franchi.
- 6 Per i figli che beneficiano di una rendita AI non sono versati assegni. Il Canton Vaud versa mezzo assegno per i figli nel caso in cui questi beneficino di una mezza rendita AI.
- 7 È versato anche in caso di adozione.
- 8 Nella misura in cui il reddito sottoposto a contributo nell'AVS non superi i 47 300 franchi.
- 9 Non esiste cassa di compensazione competente per gli assegni familiari.
- 10 Incluso il contributo al sistema di assegni familiari per gli indipendenti.
- 11 L'assegno per giovani in formazione sostituisce l'assegno per i figli; i Cantoni che non prevedono alcun assegno per giovani in formazione, versano assegni per i figli fino al termine della loro formazione, ma non oltre una determinata età.
- 12 Il limite di età è situato a 25 anni per i figli invalidi dalla nascita o dall'infanzia.
- 13 Nell'ordine, le somme sono versate per il primo, per il secondo, per il terzo e a partire dal quarto figlio.
- 14 *Minimo legale; ogni cassa può, in base alle sua capacità finanziarie, versare contributi maggiori.*
- 15 Ai beneficiari di assegni per i figli o assegni per giovani in formazione è versato anche un assegno di economia domestica di 126 franchi.
- 16 In caso di nascite gemellari l'assegno di nascita viene raddoppiato, così come in caso di adozione di più di un figlio.
- 17 I salariati hanno diritto ad un assegno familiare per i figli legittimi che vivono all'estero solo fino al compimento del loro 16° anno di età.
- 18 Per i figli agli studi che vivono all'estero l'assegno ammonta a 150 franchi.
- 19 In caso di nascite gemellari o di adozione di più figli, l'assegno è duplicato.
- 20 In casi motivati l'assegno per giovani in formazione può essere esteso anche oltre questo limite di età.
- 21 Assegno solo per figli nati in Svizzera e registrati in un registro delle nascite svizzero.
- 22 Per figli invalidi in formazione speciale e figli in formazione in Svizzera.

## 2. Assegni familiari secondo le legislazioni cantonali per indipendenti non attivi nel settore agricolo

(Stato: 1° aprile 1998)

Importi in franchi

Tabella 2

Cantone	Assegno per figli	Assegno per giovani in formazione <sup>3</sup>	Assegno di nascita	Limite di reddito	
	Somma mensile e per figlio			Importo di base	Supplemento per figli
LU	165/195 <sup>4</sup>	195	800	36 000	6 000
UR	190	–	1000	45 000	4 000
SZ	160	–	800	51 000	4 000
ZG	200/250 <sup>2</sup>	–	–	34 000	2 500
SH	160	200	660	55 400	–
AR	145	–	–	–	–
AI	150/160 <sup>2</sup>	–	–	26 000 <sup>1</sup>	–
SG	170/190 <sup>2</sup>	190	–	65 000	–
GR	150	175	–	–	–

<sup>1</sup> In caso di reddito imponibile inferiore ai 26 000 franchi ogni figlio ha diritto a un assegno; in caso di reddito imponibile compreso tra i 26 000 e i 38 000 franchi il secondo figlio e ogni figlio successivo; in caso di reddito imponibile superiore ai 38 000 franchi il terzo figlio e ogni figlio successivo.

<sup>2</sup> La prima somma è versata per i primi due figli, la seconda per il terzo figlio e per ogni figlio successivo.

<sup>3</sup> L'assegno per giovani in formazione sostituisce l'assegno per i figli; i Cantoni che non prevedono alcun assegno per giovani in formazione, versano assegni per i figli fino al termine della loro formazione, ma non oltre una determinata età (v. tabella 1).

<sup>4</sup> La prima somma è versata per figli fino a 12 anni, la seconda per figli sopra i 12 anni.

### 95.303 Iniziativa cantonale del Canton Soletta. Assegni familiari

*Testo dell'iniziativa cantonale del 22 maggio 1995*

Il Cantone di Soletta, fondandosi sull'articolo 93 capoverso 2 della Costituzione federale, chiede all'Assemblea federale di stabilire disposizioni valide per l'insieme della Svizzera nel settore degli assegni per i figli e di prevedere, nel quadro di questa regolamentazione, la concessione di un assegno intero per ciascun figlio.

In occasione della sua seduta del 28 novembre 1997, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità ha deciso, con 10 voti contro 9, di proporre al plenum di dar seguito all'iniziativa del Cantone di Soletta. Quest'ultima potrà essere tolta di ruolo in caso di accettazione del progetto.



del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 34<sup>quinqies</sup> capoverso 2 della Costituzione federale;  
visto il rapporto del 20 novembre 1998<sup>1</sup> della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale;  
visto il parere del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,

*decreta:*

## Capitolo 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Definizione e scopo degli assegni familiari

<sup>1</sup> Gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, destinate a compensare parzialmente l'onere finanziario del o dei figli.

<sup>2</sup> Devono essere impiegati esclusivamente per il mantenimento del o dei figli.

### Art. 2 Specie di assegni; competenze dei Cantoni

<sup>1</sup> Sono assegni familiari ai sensi della presente legge:

- a. l'assegno per i figli; esso è pagato dall'inizio del mese della nascita del figlio e si estingue alla fine del mese in cui compie 16 anni. Se il figlio è inabile al lavoro per malattia o per infermità, l'assegno è pagato sino all'età di 20 anni compiuti;
- b. l'assegno per giovani in formazione; esso è pagato a partire dal mese successivo al compimento dei 16 anni fino alla conclusione degli studi o dell'apprendistato e si estingue al più tardi alla fine del mese in cui il figlio compie 25 anni.

<sup>2</sup> I Cantoni possono prevedere nella loro legislazione assegni più elevati o altre specie di assegni, quali l'assegno per l'economia domestica, di nascita o d'adozione oppure prestazioni che vanno oltre quelle previste nella presente legge.

### Art. 3 Diritto agli assegni

<sup>1</sup> Danno diritto agli assegni:

- a. i figli di genitori sposati o non sposati;
- b. i figliastri;

<sup>1</sup> FF 1999 2759

<sup>2</sup> FF 1999 ...

- c. i figli adottati e gli affiliati;
- d. i fratelli e le sorelle nonché i nipoti dell'avente diritto a cui esso provvede in maniera preponderante.

<sup>2</sup> Per i figli che vivono all'estero e in assenza di una convenzione di sicurezza sociale con il relativo Stato, il Consiglio federale disciplina le condizioni per il diritto agli assegni e il loro ammontare, tenendo conto del costo della vita nello Stato di residenza.

#### **Art. 4** Importo degli assegni; adeguamento

<sup>1</sup> L'assegno per i figli è di 200 franchi mensili almeno.

<sup>2</sup> L'assegno per giovani in formazione è di 250 franchi mensili almeno.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale adegua l'importo minimo degli assegni all'inizio dell'anno civile, qualora l'indice dei prezzi al consumo superi il 5 per cento di rincaro.

#### **Art. 5** Divieto di cumulare gli assegni

<sup>1</sup> Per ogni singolo figlio è pagata una sola specie di assegno.

<sup>2</sup> Non vi è diritto a un assegno secondo la presente legge se, per il medesimo figlio, è dato diritto a prestazioni familiari in virtù di un'altra legislazione o di rapporti di servizio retti dal diritto pubblico internazionale.

#### **Art. 6** Concorso di diritti

<sup>1</sup> Se due o più persone soggette alla presente legge possono pretendere ognuna una stessa specie di assegno familiare, il diritto all'assegno è riconosciuto secondo l'ordine di priorità seguente:

- a. alla persona che ha la custodia del figlio;
- b. alla persona che provvede in maniera preponderante al mantenimento del figlio.

<sup>2</sup> Se la custodia del figlio è affidata ad entrambi i genitori ed essi sono soggetti alla legge, le prestazioni sono accordate secondo il seguente ordine di priorità:

- a. al genitore che esercita un'attività lucrativa;
- b. a quello dei genitori che essi hanno designato, se entrambi esercitano un'attività lucrativa.

#### **Art. 7** Assegno e pensione alimentare

Il genitore che per sentenza o convenzione è tenuto a versare una pensione alimentare a favore di uno o più figli deve pagare l'assegno familiare in aggiunta a detta pensione.

**Art. 8**           Versamento a terzi

<sup>1</sup> Se non è garantito che il beneficiario dell'assegno lo impieghi conformemente al loro scopo, l'assegno è pagato alla persona, all'autorità o all'istituzione che provvede al figlio.

<sup>2</sup> Su richiesta motivata, l'assegno per giovani in formazione può essere pagato direttamente allo studente o all'apprendista maggiorenne.

**Art. 9**           Natura giuridica dell'assegno

<sup>1</sup> Il diritto all'assegno non può essere ceduto né costituito in pegno. La cessione e la costituzione in pegno di un assegno è nulla.

**Capitolo 2: Regime degli assegni**

**Sezione 1: Salariati**

**Art. 10**          Assoggettamento

<sup>1</sup> Le persone fisiche o giuridiche che come datori di lavoro hanno domicilio o sede, una succursale o uno stabilimento nel Cantone sono assoggettate alla presente legge per tutti i salariati che sono al loro servizio.

<sup>2</sup> La qualità di datore di lavoro e quella di salariato sono definite dalla legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS).

<sup>3</sup> Non soggiacciono alla presente legge i datori di lavoro e le organizzazioni internazionali e intergovernative esenti dall'obbligo di pagare i contributi AVS.

**Art. 11**          Effetti dell'assoggettamento

<sup>1</sup> I datori di lavoro assoggettati devono aderire a una cassa di compensazione per gli assegni familiari ai sensi dell'articolo 12.

<sup>2</sup> Non sottostanno a quest'obbligo i tribunali, i servizi amministrativi e le aziende della Confederazione, compresi l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) e la Banca nazionale svizzera.

<sup>3</sup> I salariati alle dipendenze di un datore di lavoro assoggettato hanno diritto agli assegni familiari. Tale diritto sorge e si estingue con il diritto al salario.

**Art. 12**          Casse di compensazione ammesse

Gli organi di applicazione sono:

- a. le casse professionali e interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari riconosciute dai Cantoni;
- b. le casse cantonali di compensazione per gli assegni familiari.

**Art. 13** Riconoscimento delle casse

Le casse professionali e interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari sono riconosciute se raggruppano almeno 300 datori di lavoro che occupano assieme almeno 2000 salariati.

**Art. 14** Compiti delle casse

<sup>1</sup> Le casse di compensazione per gli assegni familiari hanno il compito di pagare gli assegni familiari, riscuotere i contributi, prendere e notificare le decisioni.

<sup>2</sup> I Cantoni possono affidare alle casse di compensazione per gli assegni familiari altri compiti che siano in relazione con la presente legge o riguardino altri settori, in particolare in materia di sostegno dei militari e di protezione della famiglia.

**Art. 15** Finanziamento

<sup>1</sup> Il finanziamento degli assegni è assicurato mediante i contributi dei datori di lavoro o mediante i contributi dei datori di lavoro e dei salariati.

<sup>2</sup> I contributi sono calcolati in per cento del reddito sottoposto a contributo nell'AVS.

**Art. 16** Competenze dei Cantoni

Fatti salvi gli articoli 10-15 e a loro complemento, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie riguardanti in particolare:

- a. l'istituzione obbligatoria di una cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari;
- b. l'affiliazione dei datori di lavoro alle rispettive casse;
- c. le altre condizioni e la procedura di riconoscimento;
- d. la revoca del riconoscimento;
- e. la fusione e lo scioglimento delle casse;
- f. i compiti e gli obblighi delle casse, dei datori di lavoro e degli aventi diritto agli assegni;
- g. le condizioni per il passaggio da una cassa a un'altra;
- h. l'ordinamento e i compiti della cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari;
- i. la revisione delle casse;
- j. l'esenzione fiscale delle casse;
- k. il finanziamento, in particolare la chiave di riparto dei contributi tra i datori di lavoro e i salariati;
- l. l'eventuale compensazione degli oneri tra le casse.

## Sezione 2: Indipendenti che esercitano un'attività non agricola

### Art. 17 Diritto agli assegni

<sup>1</sup> Gli indipendenti che

- a. esercitano a titolo principale o accessorio un'attività non agricola;
- b. hanno domicilio o la sede della loro azienda nel Cantone,

hanno diritto agli assegni familiari previsti negli articoli 2 e 4.

<sup>2</sup> I Cantoni possono subordinare il diritto agli assegni familiari alla condizione che il reddito netto globale degli interessati non superi il limite fissato per i piccoli contadini nella legge federale del 20 giugno 1952<sup>3</sup> sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF).

### Art. 18 Durata

Il diritto agli assegni sorge con l'inizio dell'attività indipendente e si estingue quando essa prende fine.

### Art. 19 Casse competenti

<sup>1</sup> È istituita una cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari incaricata di pagare gli assegni familiari, riscuotere i contributi, prendere e notificare le decisioni.

<sup>2</sup> Alle casse professionali o interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari ai salariati può essere affidato il compito di incassare i contributi e di pagare gli assegni familiari agli indipendenti. Esse regolano i conti con la competente cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari e le forniscono tutti i dati necessari.

<sup>3</sup> I Cantoni disciplinano l'affiliazione alle casse.

### Art. 20 Finanziamento

Gli assegni familiari sono finanziati:

- a. dai contributi degli indipendenti calcolati in per cento del reddito sottoposto a contributo nell'AVS o
- b. da un eventuale contributo dei beneficiari che non deve oltrepassare mensilmente la metà dell'importo dell'assegno pagato o
- c. da eventuali contributi delle casse di compensazione per gli assegni familiari per i salariati o
- d. da eventuali sussidi degli enti pubblici.

**Art. 21**            Competenze dei Cantoni

Fatti salvi gli articoli 17-20 e a loro complemento, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie relative alle altre condizioni per la concessione degli assegni, l'organizzazione del regime e il finanziamento.

**Sezione 3: Persone attive nell'agricoltura**

**Art. 22**

<sup>1</sup> I lavoratori agricoli e gli agricoltori indipendenti hanno diritto agli assegni familiari alle condizioni stabilite nella legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF).

<sup>2</sup> A complemento della LAF, i Cantoni possono stabilire assegni più elevati o d'altra specie e riscuotere contributi speciali per finanziarli.

**Sezione 4: Persone senza attività lucrativa**

**Art. 23**            Diritto agli assegni

<sup>1</sup> Le persone senza attività lucrativa domiciliate nel Cantone hanno diritto agli assegni familiari previsti negli articoli 2 e 4.

<sup>2</sup> I Cantoni possono subordinare il diritto agli assegni familiari alla condizione che il reddito netto globale degli interessati non superi il limite stabilito per i piccoli contadini nella LAF.

**Art. 24**            Durata

Il diritto agli assegni familiari sorge con l'acquisizione dello statuto di persona senza attività lucrativa e si estingue con la ripresa di un'attività lucrativa.

**Art. 25**            Cassa competente

È istituita una cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari alle persone senza attività lucrativa; essa ha il compito di pagare gli assegni nonché di prendere e notificare le decisioni.

**Art. 26**            Finanziamento

<sup>1</sup> Gli assegni familiari alle persone senza attività lucrativa sono finanziati dagli enti pubblici.

<sup>2</sup> Allo scopo di alleviare gli oneri della cassa, i Cantoni possono prevedere che le persone senza attività lucrativa versino un contributo stabilito in per cento dei contributi dovuti all'AVS, se questi superano il minimo previsto nell'articolo 10 LAVS<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> RS 831.10

**Art. 27**            Competenze dei Cantoni

Fatti salvi gli articoli 24-26 e a loro complemento, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie relative alle altre condizioni per la concessione degli assegni, l'organizzazione del regime e il finanziamento.

**Capitolo 3: Contenzioso e disposizioni penali**

**Art. 28**            Contenzioso

<sup>1</sup> Contro le decisioni prese in virtù della presente legge dalle casse di compensazione per gli assegni familiari è ammissibile il ricorso alle autorità cantonali di ricorso dell'AVS.

<sup>2</sup> Contro le decisioni delle autorità cantonali di ricorso è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni.

**Art. 29**            Disposizioni penali

Gli articoli 87-91 LAVS<sup>5</sup> sono applicabili in caso di violazione della presente legge secondo i modi descritti in detti articoli.

**Capitolo 4: Disposizioni finali**

**Art. 30**            Applicazione per analogia della legislazione sull'AVS

Salvo disposizioni contrarie della presente legge e delle leggi cantonali, si applicano per analogia le disposizioni della legislazione sull'AVS.

**Art. 31**            Esecuzione

Il Consiglio federale esegue la presente legge ed emana le relative disposizioni di applicazione.

**Art. 32**            Disposizioni cantonali

Le disposizioni d'applicazione dei Cantoni devono essere sottoposte all'approvazione della Confederazione entro un termine da essa stabilito.

**Art. 33**            Disposizione transitoria

<sup>1</sup> I regimi cantonali di assegni agli indipendenti che esercitano un'attività non agricola e alle persone senza attività lucrativa possono essere introdotti per tappe, entro un termine di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

<sup>5</sup> RS 831.10

<sup>2</sup> I Cantoni emanano le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 16 prima dell'entrata in vigore della presente legge.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce entro quale termine devono essere emanate le altre disposizioni d'esecuzione.

<sup>4</sup> Se non può emanare per tempo le disposizioni definitive, il governo cantonale può mettere in vigore una normativa provvisoria.

**Art. 34**            Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.



## **Modifica del diritto vigente**

1. L'ordinamento dei funzionari<sup>6</sup> è modificato come segue:

*Art. 43 cpv. 3 lett. a*

<sup>3</sup> Ha diritto a un assegno familiare annuo di 1400 franchi il funzionario:

- a. che percepisce un assegno per i figli o un assegno per giovani in formazione;

*Art. 43 cpv. 1, 2 e 3*

<sup>1</sup> Il funzionario ha diritto all'assegno per i figli e per giovani in formazione secondo l'articolo 2 capoverso 1 della legge federale del ...<sup>7</sup> sugli assegni familiari.

<sup>2</sup> Danno diritto agli assegni familiari i figli menzionati nell'articolo 3 della legge federale del ... sugli assegni familiari.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina l'obbligo di annuncio del funzionario.

*Art. 43b cpv. 1, 2 e 3*

<sup>1</sup> L'importo degli assegni per i figli e per giovani in formazione corrisponde agli importi minimi secondo l'articolo 4 della legge federale del ...<sup>8</sup> sugli assegni familiari.

<sup>2</sup> Le disposizioni della legge federale del ...<sup>9</sup> sugli assegni familiari concernenti:

- a. il divieto di cumulare gli assegni (art. 5);
- b. il concorso di diritti (art. 6);
- c. l'assegno familiare e la pensione alimentare (art. 7);
- d. il versamento a terzi (art. 8) e
- e. la natura giuridica dell'assegno (art. 9),

sono applicabili per analogia.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale emana le prescrizioni d'applicazione.

*Art. 45 cpv. 3<sup>bis</sup> primo periodo*

<sup>3bis</sup> Lo stipendio, l'indennità di residenza, gli assegni familiari di cui all'articolo 43 capoverso 3, nonché le pensioni degli ex-agenti federali beneficiano di un'equa compensazione del rincaro.

<sup>6</sup> RS 172.221.10

<sup>7</sup> RS ...; RU ... (FF 1999 2791)

<sup>8</sup> RS ...; RU ... (FF 1999 ...)

<sup>9</sup> RS ...; RU ... (FF 1999 ...)

2. La legge federale del 20 giugno 1952<sup>10</sup> sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 3*

<sup>3</sup> I lavoratori agricoli stranieri hanno diritto agli assegni familiari soltanto se soggiornano in Svizzera con la famiglia. Il pagamento di assegni per i figli e per giovani in formazione a favore di figli che vivono all'estero è disciplinato conformemente all'articolo 3 capoverso 2 della legge federale del ...<sup>11</sup> sugli assegni familiari.

*Art. 2 cpv. 1, 3 e 4*

<sup>1</sup> Gli assegni familiari per i lavoratori agricoli consistono in un assegno per l'economia domestica, in assegni per i figli e in assegni per giovani in formazione professionale secondo l'articolo 2 capoverso 1 della legge federale del ...<sup>12</sup> sugli assegni familiari.

<sup>3</sup> L'importo degli assegni per i figli e per giovani in formazione corrisponde a quello stabilito nell'articolo 4 capoversi 1 e 2 della legge federale del ...<sup>13</sup> sugli assegni familiari, è tuttavia aumentato di 20 franchi per le aziende ubicate in zona di montagna.

<sup>4</sup> *Abrogato*

*Art. 3 cpv. 2*

<sup>2</sup> Se ambedue i coniugi sono occupati come lavoratori agricoli, è pagato un solo assegno per l'economia domestica. L'assegno spetta a quello dei coniugi che essi hanno designato congiuntamente. L'assenza temporanea del coniuge o dei figli dalla comunione domestica non pregiudica il diritto all'assegno.

*Art. 7 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> L'assegno familiare per piccoli contadini consiste in un assegno per i figli e un assegno per giovani in formazione secondo l'articolo 2 capoverso 1 della legge federale del ... sugli assegni familiari. Il loro importo corrisponde a quello fissato dall'articolo 4 capoverso 1 e 2 della legge federale del ... sugli assegni familiari; è tuttavia di 20 franchi in più per le aziende ubicate in zona di montagna.

<sup>2</sup> *Abrogato*

*Art. 9 Assegno per i figli e per giovani in formazione*

<sup>1</sup> Danno diritto agli assegni secondo l'articolo 2 capoverso 1 della legge federale del ... sugli assegni familiari i figli designati nell'articolo 3 capoverso 1 di detta legge.

<sup>10</sup> RS ...; RU ... (FF 1999 2791)

<sup>11</sup> RS ...; RU ... (FF 1999 2791)

<sup>12</sup> RS 836.1

<sup>13</sup> RS ...; RU ... (FF 1999 2791)

<sup>2</sup> Le disposizioni della legge federale del ... sugli assegni familiari concernenti:

- a. il divieto di cumulare gli assegni (art. 5);
- b. il concorso di diritti (art. 6);
- c. l'assegno familiare e la pensione alimentare (art. 7);
- d. il versamento a terzi (art. 8);
- e. la natura giuridica dell'assegno (art. 9),

sono applicabili per analogia.

<sup>3</sup> *Abrogato*

<sup>4</sup> *Abrogato*

<sup>5</sup> *Abrogato*

<sup>6</sup> *Abrogato*

<sup>7</sup> *Abrogato*

*Art. 10 cpv. 2 e 3*      Attività simultanea di lavoratore agricolo e piccolo contadino

<sup>2</sup> I piccoli contadini che esercitano la loro attività a titolo principale e lavorano nello stesso periodo come lavoratori agricoli possono scegliere per questo periodo tra i due generi di assegni.

<sup>3</sup> I piccoli contadini che esercitano l'attività accessoriamente e gli alpigiani hanno diritto agli assegni familiari soltanto per il periodo di lavoro nella propria azienda agricola o sull'alpe.

*Art. 14 cpv. 3*

<sup>3</sup> *Abrogato*

*Art. 24 cpv. 1 lett. b e cpv. 2*

*Abrogati*

*Art. 25*              Applicabilità della legge federale sugli assegni familiari  
e della legge federale sull'AVS

Per quanto non previsto nella presente legge, in materia d'esecuzione sono applicabili per analogia le disposizioni della legge sugli assegni familiari e della legge sull'assicurazione vecchiaia e superstiti.

3. La legge sull'assicurazione disoccupazione<sup>15</sup> è modificata come segue:

*Art. 22 cpv. 1 Importo dell'indennità giornaliera*

<sup>1</sup> L'indennità giornaliera intera ammonta all'80 per cento del guadagno assicurato. L'assicurato riceve inoltre un supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli e per giovani in formazione ai quali avrebbe diritto se si trovasse in un rapporto di lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se:

- a. gli assegni per i figli non sono stati versati all'assicurato durante la disoccupazione e
- b. se nessun'altra persona che esercita un'attività lucrativa può far valere questo diritto per lo stesso figlio.

## **Minoranze**

### **Minoranza**

(Gysin, Blaser, Borer, Bortoluzzi, Egerszegi, Eymann, Heberlein, Pidoux, Schenk, Suter)

*Non entrare in materia sul progetto*

**Art. 4**            **Importo degli assegni, adeguamento**

### **Minoranza**

(Gysin, Blaser, Borer, Bortoluzzi, Egerszegi, Eymann, Heberlein, Philipona, Pidoux, Schenk, Suter)

I Cantoni stabiliscono l'importo degli assegni e il relativo adeguamento.

## **Iniziativa parlamentare. Prestazioni familiari (Fankhauser) Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 20 novembre 1998**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1999
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	18
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	91.411
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	11.05.1999
Date	
Data	
Seite	2759-2803
Page	
Pagina	
Ref. No	10 119 658

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.